

Ufficio giuridico della
Divisione delle contribuzioni
Viale Stefano Franscini 8
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 39 37
e-mail dfe-dc.ufficiogiuridico@ti.ch
web www.ti.ch/fisco

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni

L'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza presentata da:

Associazione Kumbatia Kenya

con sede ad **Acquarossa** e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle **IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE** a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

preso atto come l'ente abbia il seguente scopo:

"promuovere la scolarizzazione (primaria, secondaria, universitaria) tramite adozioni a distanza e offrire assistenza ai bambini in difficoltà sulla costa del Kenya. L'Associazione non persegue alcun scopo di lucro e la sua durata è illimitata";

considerato che:

1. a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) LT l'autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte, le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale;
2. nel caso concreto, l'ente si prefigge, senza perseguire fini di lucro, un'attività internazionale di pubblica utilità a favore dell'infanzia keniota, impegnandosi per la scolarizzazione e l'assistenza ai bambini con difficoltà sulla costa del Kenya, la gestione di una casa famiglia "Sunrise Smile" e fornendo un aiuto umanitario in senso lato;

ritenute pertanto adempiute le premesse motivanti l'esonero fiscale,

risolve:

1. L'istanza è **accolta**. Di conseguenza, all'ente richiedente è concesso l'esonero dal pagamento delle imposte di successione e donazione a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) LT.
2. La persona giuridica dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro. Le liberalità e le devoluzioni assegnate all'ente dovranno essere utilizzate per la realizzazione degli scopi statutari.
3. I membri del Comitato non possono percepire onorari. È riconosciuto il rimborso delle spese vive.

Sono permessi unicamente degli accantonamenti per eventi o progetti speciali, da sciogliere entro un lasso di tempo ragionevole (massimo tre anni) dal momento della loro costituzione.

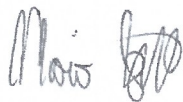
3. La scelta dei beneficiari dei padrinati per il pagamento delle rette scolastiche e tutto il materiale necessario a favore degli studenti sarà operata tenendo conto del loro profitto negli studi nonché della loro situazione economica. I beneficiari dovranno, di principio, essere diversificati.
Gli aiuti finanziari dovranno essere elargiti a favore di enti esenti o a favore di persone che versano in uno stato di bisogno. A tal fine dovrà essere stilata una lista esaustiva dei beneficiari delle devoluzioni.
4. I membri del Comitato non possono percepire onorari. È riconosciuto unicamente il rimborso delle spese vive.
A titolo eccezionale e previo accordo preventivo con l'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, potranno essere riconosciuti eventuali onorari per lo svolgimento di attività straordinarie.
5. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dal presentare spontaneamente all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, **ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 30.06.2028**, tutti i conti annuali (bilancio, conto economico e rapporto d'attività) allo scopo di permettere un controllo contabile e la riconsiderazione dell'esistenza delle condizioni d'esenzione. Qualora non venissero presentati i conti annuali entro il termine summenzionato, previa revoca dell'esenzione fiscale, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche procederà con l'imposizione ordinaria.
6. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.
7. La persona giuridica è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato allo statuto e al regolamento, come pure l'eventuale scioglimento.
8. In caso di scioglimento, l'ente è tenuto a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione che si prefigga scopi analoghi e che sia al beneficio dell'esenzione fiscale; a tal fine l'ente dovrà quindi predisporre una clausola apposita nel proprio statuto.
9. Nel caso in cui non fossero adempiute le condizioni di cui ai considerandi precedenti, verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute, in ossequio ai termini di prescrizione del diritto di tassare (15 anni).
10. In virtù dell'art. 96 cpv. 1 LT e dell'art. 292 lett. a) LT, l'esenzione fiscale si estende pure **all'imposta immobiliare cantonale e all'imposta immobiliare comunale.**
11. Per la presente decisione sarà prelevata una tassa d'incasso di **CHF 50.-- (cinquanta)**, ex art. 226a cpv. 1 LT, da pagarsi **entro 30 giorni** dalla sua ricezione. In caso di mancato pagamento verrà attivata la procedura di incasso forzato.

Decisione n. 2023/086 del 8 settembre 2023

12. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, **entro 30 giorni** dall'intimazione, giusta l'art. 226a cpv. 2 LT.
13. Comunicazione come di pratica e all'Associazione Kumbatia Kenya, c/o Prisca Cima, Via Canova 27, 6723 Prugiasco.

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI
Ufficio giuridico

avv. Sebastian Mascetti


lic. iur. Mario Fagetti